



13

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

ORIGINALE

REGOLAMENTO

PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

- 029.00 28 a file -

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL
2/08/2001 - DELIBERA N.31 - ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.

REGOLAMENTO
PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE NELLA SEDUTA CONSILIARE
DEL 02/08/2001

Art. 1
(Fonti)

Il presente regolamento è approvato ai sensi delle leggi Regionali 9/86, 15/88 e 6/2000, per regolare i rapporti economici tra la Provincia Regionale di Siracusa e le istituzioni scolastiche.

Sezione I - spese di funzionamento

Art. 2
(Finalità)

La Provincia Regionale di Siracusa, con riferimento alle competenze attribuite in materia di istruzione media di secondo grado e di diritto allo studio, contribuisce alle spese di funzionamento degli istituti scolastici attraverso il trasferimento di risorse finanziarie appositamente iscritte in bilancio, con le modalità, i termini e le procedure stabilite dal presente regolamento.

Art. 3
(Determinazione del fondo)

La Giunta Provinciale delibera entro il 1° Settembre di ciascun anno l'ammontare del fondo destinato alle istituzioni scolastiche per far fronte alle spese di funzionamento. La mancata adozione del provvedimento annuale da parte della Giunta equivale a conferma delle determinazioni assunte con l'ultima deliberazione adottata per lo scopo. E' fatta salva, comunque, la possibilità di adottare il predetto provvedimento anche successivamente al termine indicato e/o di rivedere le determinazioni assunte con la stessa, nel corso dell'anno scolastico, in presenza di motivate necessità.

Il fondo è determinato tenendo conto del fabbisogno di ciascun istituto e dei parametri di cui all'art.4. In ogni caso il fondo non può superare l' 80% dei competenti stanziamenti di bilancio, essendo riservato il restante 20% al finanziamento di attività extracurricolari, anche proposte dagli stessi istituti.

Art. 4
(Parametri)

Il fondo di cui al precedente articolo 3 è suddiviso tra gli istituti scolastici in proporzione ai seguenti parametri:

- | | |
|---|-----|
| 1) popolazione scolastica complessiva | 40% |
| 2) plessi, sezioni staccate, palestre, biblioteche, aule magne, indirizzi specialistici, corsi serali, attività di formazione | 30% |
| 3) numero complessivo dei laboratori e aule speciali | 25% |

L'ultimo 5% è utilizzato a finalità perequative in presenza di particolari, obiettive condizioni che comportino necessità non fronteggiabili con le somme assegnate in relazione ai predetti criteri.

I dati di cui sopra sono riferiti al numero di tutti gli alunni laboratori ed aule speciali presenti presso ciascun istituto, ivi compresi quelli o quelle presenti nelle eventuali sezioni aggregate, staccate o coordinate.

La suddivisione di cui al presente articolo è effettuata con la stessa deliberazione di determinazione del fondo, su conforme proposta del Dirigente di Settore.

Art. 5 *(Modalità di erogazione)*

Il fondo, come sopra ripartito, è trasferito alle istituzioni scolastiche in rate semestrali nel termine di giorni 30 dall'inizio di ciascun semestre. Ai fini contabili la spesa derivante dal presente capo è considerata obbligazione già assunta, erogabile, anche in assenza del bilancio di previsione, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 *(Rendiconto)*

Le spese effettuate utilizzando i fondi di cui all'art. 4 debbono essere rendicontate semestralmente dagli istituti scolastici entro il 15° giorno dallo scadere del semestre.

La mancata rendicontazione comporta la sospensione dei trasferimenti da erogare successivamente alle predette date.

Il rendiconto deve riportare l'elenco delle spese sostenute e deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Amministrativo pro tempore.

Al rendiconto deve essere allegata in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi delle leggi 15/68 e 127/97, la documentazione contabile elencata nello stesso.

Le somme trasferite ed inutilizzate nel corso del semestre, potranno essere utilizzate dai capi d'Istituto nel successivo semestre per le medesime finalità.

E' fatto divieto ai capi di istituto di effettuare spese superiori alle somme trasferite. Eventuali spese effettuate oltre tale limite non saranno rimborsate ai Capi di Istituto che le hanno ordinate.

Al termine di ciascun esercizio finanziario l'Istituto è tenuto, altresì, a trasmettere copia del conto consuntivo approvato dai Revisori dei Conti

Art. 7 *(Spese rendicontabili)*

Con il fondo assegnato le istituzioni scolastiche possono provvedere ad effettuare le spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto.

Per spese di funzionamento si intendono:

1. lavori di pronto intervento e piccole manutenzioni dei mobili e degli immobili, con relativi impianti, destinati a locali scolastici, anche se in locazione con eventuale riparazione e/o sostituzione di infissi, vetri, serramenti, parti degli impianti elettrici, idraulici, meccanici, antincendio e tecnologici esistenti in istituto, ivi compresi ascensori ed impianti di riscaldamento e climatizzazione non coperti da contratto di manutenzione e conduzione a cura della Provincia Regionale;
2. contratti di assistenza e manutenzione di impianti e macchinari, ove la Provincia Regionale non abbia già provveduto in merito;

3. acquisti di materiale di cancelleria, materiale di pulizia, materiale di consumo per computer, fotocopiatrici e macchine d'ufficio;
4. riparazione, sostituzione ed acquisto di suppellettili ed arredi, utensili, macchine per ufficio ed attrezzature informatiche, anche attraverso locazione finanziaria;
5. approvvigionamento materiali di consumo per i laboratori, acquisto, manutenzione e riparazione delle attrezzature scientifiche di laboratorio;
6. servizi di derattizzazione, disinfestazione, diserbo, sistemazione e manutenzione spazi esterni, vigilanza e custodia, trasloco di mobili e suppellettili, trasporto a pubblica discarica di materiale di risulta e suppellettili fuori uso previa redazione di apposito verbale di discarico dall'inventario;
7. utenze elettriche, telefoniche e telematiche, approvvigionamento idrico e di combustibile per riscaldamento, abbonamenti a riviste di settore e/o banche dati;
8. altre spese urgenti ed indispensabili per eliminare situazioni di pericolo e per assicurare il regolare funzionamento dell'istituto;
9. spese per incarichi, consulenze, lavori e forniture connesse alla attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa concernente la sicurezza sul posto di lavoro.

Non sono assolutamente consentite spese voluttuarie, di rappresentanza e comunque non strettamente necessarie ad assicurare il funzionamento della scuola, nonché spese per compensare eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale. Dette spese, ove inserite in rendiconto saranno decurtate con conseguente obbligo di restituzione delle somme relative alla Provincia Regionale.

La restituzione delle somme di cui al precedente comma potrà essere sostituita, in compensazione, dalla decurtazione di pari importo dal trasferimento relativo al semestre successivo.

Sezione II - Diritto allo studio

Art. 8

(Attività extracurricolari)

La Provincia Regionale di Siracusa riconosce il valore, in termini di crescita culturale e di diritto allo studio della popolazione studentesca, delle attività extracurricolari organizzate dalle istituzioni scolastiche.

Al fine di favorire la realizzazione di tali iniziative la Giunta Provinciale può intervenire a sostegno delle stesse, previa richiesta formale da parte delle istituzioni scolastiche, sovvenzionandole, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sino a copertura dell'80% dei costi. Nella determinazione della misura del sovvenzionamento si terrà conto del valore dell'iniziativa proposta e della eventuale presenza di finanziamenti di terzi. L'erogazione della sovvenzione attribuita, sarà effettuata a consuntivo dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa.

In ogni attività sovvenzionata l'Istituto scolastico ha l'obbligo di far evincere con ogni mezzo il sostegno della Provincia Regionale, ivi compresa l'indicazione del patrocinio su tutto il materiale promozionale prodotto per lo scopo e nella corrispondenza di riferimento anche per via telematica. Dell'intervento finanziario della Provincia Regionale dovranno essere informati gli studenti ed i genitori.

Art. 9
(Borse di Studio)

La Provincia Regionale di Siracusa promuove il diritto allo studio attraverso l'incentivazione meritocratica degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e degli universitari, attraverso l'attribuzione di borse di studio.

A tal fine la Giunta Provinciale emana apposito bando nel quale vengono stabiliti termini di presentazione delle domande, documentazione da allegare alle stesse e criteri di formulazione delle graduatorie.

I bandi debbono prevedere la suddivisione delle borse di studio per fasce d'età o per anno di iscrizione, nonché le modalità di selezione in caso di concorrenti classificati a pari merito.

Nello stabilire i criteri la Giunta Provinciale si attiene al principio del contemperamento tra merito e reddito, tenendo conto, per tale elemento, del reddito familiare complessivo. Per reddito familiare complessivo si intende quello derivante dalla somma dei redditi di tutti i familiari conviventi. Non costituiscono reddito i trattamenti erogati dagli istituti previdenziali ed assistenziali con finalità risarcitorie.

Il bando di selezione deve prevedere un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle istanze e deve essere pubblicizzato sia a mezzo manifesti murali che a mezzo stampa, ferma restando la possibilità di pubblicizzazione per via telematica. Si intende prodotta in termini l'istanza spedita entro il termine fissato nel bando. A tal fine fa fede il timbro del servizio postale. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande cada in giorno festivo o di chiusura degli uffici in relazione all'articolazione dell'orario settimanale di lavoro, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Il bando deve contenere l'elencazione di tutta la documentazione necessaria per l'ammissione al beneficio e per la formulazione della graduatoria.

Alla formulazione delle graduatorie provvede il dirigente del settore competente nel termine di 90 giorni dalla scadenza del bando. Ove nella fase istruttoria si dovesse rilevare l'incompletezza della documentazione prodotta dagli istanti, si provvede alla richiesta di regolarizzazione concedendo un termine non inferiore ai 15 giorni. Il mancato riscontro nei termini della predetta richiesta sarà interpretato come rinuncia alla partecipazione alla selezione ed il concorrente sarà escluso dalla graduatoria. A parità di punteggio hanno preferenza i portatori di handicap.

La consegna delle borse di studio viene effettuata con pubblica cerimonia.

Art. 10
(Agevolazioni nei trasporti)

La Provincia Regionale di Siracusa assicura il diritto allo studio attraverso il sostegno finanziario per le spese di trasporto sopportate dagli studenti pendolari degli Istituti di istruzione media di secondo grado.

Art. 11
(Norme transitorie e finali)

Ai fini della prima applicazione del presente regolamento tutti i termini decorreranno dalla data di esecutività dello stesso e verranno normalizzati in coincidenza del primo semestre successivo alla predetta data. Nel caso di termine a data fissa già trascorsa o prossima alla scadenza (meno di 30

giorni), il termine è prorogato di 30 giorni rispettivamente dalla data di esecutività del presente o dalla data prossima alla scadenza.

E' abrogata ogni precedente disposizione regolamentare concernente la regolamentazione dei rapporti tra Provincia Regionale ed Istituzioni scolastiche ed in particolare quella in tema di minute spese di funzionamento approvata con deliberazione C.P. n.21 del 13/03/1997.

